

RUOLO ED INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE TUTOR

La figura del docente tutor è dettagliata nell'art. 12 del DM 226/22 e negli articoli da 115 a 120 della [Legge 13 luglio 2015, n. 107](#) esplicitando quanto segue:

- il docente tutor viene *designato* dal dirigente scolastico *sentito* il parere del collegio docenti. Nel caso di motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor seguirà al massimo tre docenti neo-assunti (art. 12, c. 1, DM 226/22);
- il docente tutor, nella scuola secondaria di 1° e 2° grado appartiene di norma alla medesima classe di concorso del docente neo-assunto (art. 12, c. 2, DM 226/22). In caso contrario è sufficiente abbia la medesima abilitazione, o appartenga a classe di concorso affine o alla medesima area disciplinare, visto il suo ruolo, più che di disciplinarista, di facilitatore dei rapporti interni ed esterni all'istituto, di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale;
- il docente tutor, sulla scorta di idonea istruttoria (art. 1, c. 117 della [L. 107/15](#)), rilascerà al dirigente scolastico motivato parere circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente lui "affidato", previa collaborazione alla stesura del bilancio di competenze iniziale e finale, del patto formativo e previo svolgimento dell'attività di *peer to peer*;
- la scelta della figura del tutor deve ispirarsi alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. [DM 11 novembre 2011](#));
- il docente tutor ha diritto ad un compenso economico nell'ambito delle risorse del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) ed eventualmente anche al cd. bonus per la valorizzazione del merito di cui all'art. 1, c. 126 della [L. 107/2015](#), ove previsto tra i criteri che la scuola si è data.

Ruolo ed adempimenti del dirigente scolastico

Spettano al dirigente scolastico i seguenti compiti:

- **designare il tutor**, sentito il parere del collegio docenti;
- predisporre e firmare il **patto per lo sviluppo professionale**;
- **attestare le ore di osservazione peer to peer**;
- **visitare la classe del neoassunto** almeno una volta nell'anno scolastico;
- **presiedere il comitato di valutazione** nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi gli esami di qualifica e di stato, e la conclusione dell'anno scolastico (31 agosto), ai fini della formulazione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
- presentare per ogni docente neoassunto una **relazione finale**;
- **emettere un provvedimento motivato di conferma in ruolo o di diniego** sulla scorta dell'attività istruttoria compiuta dal docente tutor, e previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del comitato di valutazione, dal quale discostarsene con atto motivato;
- riconoscere al docente tutor un **compenso economico** nell'ambito delle risorse del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) ed eventualmente anche il cd. bonus per la valorizzazione del merito di cui all'art. 1, c. 126 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 12, c. 1, DM226/22), ove previsto tra i criteri che la scuola si è data;